




PREFETTURA DI LODI



COMUNE DI LODI

CONVENZIONE

tra

Il Prefetto di Lodi, dott.ssa Giuseppa Strano Materia, domiciliato ai sensi della presente convenzione presso la Prefettura, con sede legale in Lodi, Corso Umberto I n. 40 (Cod. Fisc. 92526810152)

e

il Sindaco di Lodi, dott. Lorenzo Guerini, domiciliato ai sensi della presente convenzione presso il Comune, con sede legale in Lodi, Piazza Broletto n. 1 (Cod. Fisc. 84507570152)

PREMESSO CHE

- l'articolo 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto per l'anno 2009 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico;
- con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 3 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 19 febbraio 2009, registro 2, foglio 9, sono state adottate le disposizioni per l'attuazione del citato articolo 61, comma 18, ed individuati l'ambito di destinazione degli stanziamenti del fondo, le modalità attuative degli stessi e i parametri obiettivi di qualificazione degli enti locali beneficiari;
- con decreto del Ministro dell'Interno in data 2 dicembre 2009 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati ai sensi del citato articolo 61, comma 18;



- che il progetto presentato dal Comune di Lodi, recante "Realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza per il presidio ed il controllo del territorio dell'area urbana del Comune di Lodi", è risultato utilmente collocato nella ricordata graduatoria ai fini dell'ammissione al finanziamento;
- che il citato articolo 61, comma 18, prevede che alla realizzazione dei progetti si provveda sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'Interno e i Comuni;

TUTTO CIO' PREMESSO

considerando quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione le premesse, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Con la presente convenzione il Comune di Lodi conferma l'impegno a realizzare il progetto recante "Realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza per il presidio ed il controllo del territorio dell'area urbana del Comune di Lodi", che si allega e forma parte integrante della presente convenzione.
2. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lodi conferma che i fondi assegnati per la realizzazione del progetto, pari a € 1.050.000,00, sono stati a questo scopo accreditati presso la propria contabilità speciale in data 14 dicembre 2009.

Art. 2

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lodi si impegna ad accreditare al Comune di Lodi l'importo di € 1.050.000 con le seguenti modalità e tempistiche:



- A. Euro 800.000,00, da versarsi a titolo di acconto entro il 31 dicembre 2009, per l'espletamento delle seguenti fasi di progetto:
- ✓ censimento siti;
 - ✓ verifica presenza di eventuali vincoli normativi;
 - ✓ verifica presenza di eventuali vincoli tecnici;
 - ✓ individuazione dei casi in cui, per uno o più siti di ciascuna area territoriale, sia necessario procedere alla realizzazione di interventi integrativi quali ad esempio impianti di illuminazione, opere di scavo ecc.;
 - ✓ pianificazione delle attività nell'ambito di ciascuna area territoriale comunale in funzione delle specificità rilevate;
 - ✓ stima puntuale dei costi delle opere infrastrutturali e complementari del progetto in ciascuna area;
 - ✓ predisposizione documentazione tecnica specifica necessaria per la realizzazione del progetto;
 - ✓ predisposizione capitolato ed atti di gara;
 - ✓ aggiudicazione della gara;
 - ✓ fornitura e posa in opera degli apparati e della sensoristica necessaria.
- B. Euro 250.000,00, a saldo, al collaudo completo delle forniture e avvio a regime del servizio.
2. Qualora, entro il 31 marzo 2010, data prevista per la chiusura dei capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 2009, il Comune di Lodi non abbia concluso i lavori per portare a termine il progetto, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lodi, su richiesta del Comune stesso che renderà la spesa fino a quel momento sostenuta e salvo diverse disposizioni che dovessero essere impartite dal Ministero dell'Interno, si impegna ad emettere egualmente ordinativo di pagamento di euro 250.000,00. Il Comune di Lodi avrà in gestione i fondi fino alla conclusione del progetto, con l'impegno di restituire le somme non utilizzate.
3. Il Comune di Lodi documenterà in maniera dettagliata i lavori eseguiti che saranno verificati dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lodi con le modalità ritenute opportune.



Art. 3

(Destinazione del finanziamento e rendicontazione finale)

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla realizzazione del progetto di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il Comune di Lodi si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lodi l'avvenuta realizzazione del progetto, fornendo dettagliata ed esaustiva rendicontazione in merito all'Impiego delle somme finanziate.
3. In fase di rendicontazione finale della spesa il Comune di Lodi si impegna a restituire alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lodi la parte dei fondi ricevuti in acconto e non utilizzati.

Art. 4

(Cautele e sanzioni)

1. Il Comune di Lodi si impegna a fornire tempestivamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lodi i dati relativi a società ed imprese, con relativi assetti societari, coinvolte a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del progetto, nonché ad inserire nei pertinenti contratti una clausola che esplicita che tali dati saranno forniti alla Prefettura e che obbliga il terzo contraente a fornire al Comune gli stessi dati relativi a società ed imprese che saranno dal medesimo coinvolte a qualunque titolo nella realizzazione del progetto. La clausola, che dovrà essere accettata esplicitamente, prevederà che alla violazione di tale impegno consegua la revoca degli affidamenti o subaffidamenti o la risoluzione del contratto o sub-contratto, nonché l'automatica ed immediata risoluzione del vincolo contrattuale nei casi di cui al successivo comma 6.
2. L'obbligo di conferimento dei dati di cui al comma che precede vale per contratti e affidamenti di qualunque importo, conclusi dal Comune di Lodi in relazione al progetto di cui all'articolo 1 della presente convenzione e per sub-contratti e sub-affidamenti di qualunque importo.



3. I dati di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione di sub-contratti o sub-affidamenti.
4. Il Comune di Lodi si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati comunicati ai sensi del presente articolo, fino alla completa realizzazione del progetto.
5. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lodi comunicherà al Comune di Lodi l'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998. Ai fini della presente convenzione le informazioni di cui all'articolo 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998 (cd. Informazioni atipiche) producono gli stessi effetti delle altre tipologie di informazioni.
6. Qualora da tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il Comune di Lodi non potrà stipulare il contratto o concludere l'affidamento o autorizzare il sub-contratto o il sub-affidamento. Nei casi di urgenza ovvero quando, ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, è possibile procedere anche prima o in assenza delle informazioni del Prefetto, per i contratti, gli affidamenti, i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, il Comune di Lodi effettuerà senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lodi.
7. Il Comune di Lodi si impegna inoltre ad inserire e far inserire nei contratti, apposita clausola in forza della quale, qualora le informazioni di cui al comma 5 diano esito positivo, il rapporto è risolto di diritto e sarà trattenuto, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al riaffidamento, un importo pari al 10% del valore del contratto, dell'affidamento, del sub-contratto o sub-affidamento, fatto salvo il maggior danno.

La presente convenzione viene redatta in 2 originali, una per ogni parte contraente.

Lodi, 15 dicembre 2009



Il Prefetto di Lodi
Giuseppe Strano Materia



Il Sindaco di Lodi
Lorenzo Guerini